

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHES 23 settembre 2025, n. 201

Autorizzazione allo scarico nel Canale Maestro, tributario del Mar Piccolo Secondo Seno, dell'effluente del depuratore a servizio dell'agglomerato di Faggiano - art. 124 del d.lgs. 152/2006, LR n. 18/2012 e RR n. 13/2017.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 di adozione della struttura organizzativa regionale "MAIA 2.0 – Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa Regionale" che, nell'individuare l'articolazione in Dipartimenti – Sezioni – Servizi, colloca, in particolare, la Sezione Risorse Idriche nell'ambito del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture;
- l'AD n. 16 del 31.03.17 di "Attuazione del decreto del Presidente della GR n. 443 del 31.07.2015". Conferimento incarichi di Direzione di Sezione;
- la D.G.R. n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale viene confermato l'incarico di direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti e ss.ii.;
- la D.G.R. n. 1080 del 29 luglio 2025 con la quale è stato prorogato l'incarico di direzione dei Servizi della Giunta regionale;
- la D.G.R. n. 1466 del 15/09/2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale;

VISTI ALTRESÌ:

- il D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Norme in Materia Ambientale" ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue;
- l'Allegato 5 alla parte III del predetto D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Limiti di emissione degli scarichi idrici";
- l'aggiornamento del PTA 2015-2021 approvato definitivamente con Delibera di Consiglio Regionale n. 154 del 23/05/2023;
- gli artt. 75 e 124 del richiamato d.lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii. e la LR 18 del 3 luglio 2012, art. 22 che attribuisce alla Regione Puglia la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di cui al PTA;
- la nota prot. 1311 del 20.07.2012 del Direttore di Area che invita i Dirigenti di Servizio, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere gli atti amministrativi conseguenti agli art. 22 e 23 della LR n. 18/2012;
- l'attuale assetto delle competenze in materia di controllo, rilevamento e sanzionatoria inerente agli

scarichi di cui alla parte III del d.lgs. 152/2006, così come definito dalle seguenti disposizioni normative: LR 17/2000 così come da ultimo modificato con LR n. 32/2022, DGR 1116/2006, LR 30/2015 e ss. mm. ii., LR 37/2015 e ss. mm. ii, LR 9/2016, DD.GG.RR. 1080/2016, 124/2018, RR.RR. 4/2018 e 21/2019;

- il RR n. 13/2017 *“Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani”* che ha abrogato i Regolamenti Regionali 3 e 5 del 1989;
- la LR n. 4/2012 ed il RR n. 17/2013 in materia di bonifica integrale, riordino dei consorzi di bonifica e uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia;
- la DGR n. 1100 del 31/07/2023 - *“LR n. 1/2017 art. 2 comma 7 – approvazione operatività del nuovo Consorzio Unico di Bonifica Centro-Sud Puglia”*;
- la nota del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia prot. 382 del 11/01/2024, con la quale è stata comunicata l'operatività del Consorzio unico a far data dal 01/01/2024;

PREMESSO CHE:

- la scrivente Sezione, con AD n. 7 del 20/01/2020, ha autorizzato lo scarico del depuratore in esame nel Canale Maestro, ai sensi dell'art. 124 del TUA;
- l'AQP, con nota prot. 34905 del 29/05/2020, ha trasmesso l'attestazione di avvenuta installazione dei campionatori e dei misuratori di portata in ingresso e in uscita;
- l'AQP, con nota prot. 55955 del 07/09/2020, ha trasmesso la scheda riassuntiva dei dati di esercizio mensile da gennaio ad agosto 2020;
- l'AQP, con nota prot. 35717 del 06/06/2022, ha chiesto all'allora Consorzio di Bonifica Stornara e Tara di provvedere con urgenza alla pulizia del Canale Maestro, recapito dello scarico del depuratore, in quanto non consentiva il regolare deflusso delle acque reflue depurate;
- nel merito la Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, con nota prot. 6562 del 28/06/2022, ha sollecitato tutti i soggetti competenti a svolgere compiti di polizia idraulica e di manutenzione dei corsi d'acqua, ad effettuare tempestivamente gli interventi manutentivi necessari;
- il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, con nota prot. 4348 del 05/07/2022, ha comunicato l'esecuzione degli interventi di manutenzione;
- l'AQP, con nota prot. 2544 del 16/01/2023 ha chiesto il rinnovo del titolo autorizzativo allo scarico, allegando l'attestazione efficienza funzionale impianto relativo all'anno 2021, l'attestazione dell'efficienza funzionale dell'emissario e del punto di scarico relativi agli anni 2020, 2021 e 2022, i rapporti di Prova in autocontrollo relativi al periodo da gennaio 2021 a dicembre 2022, le schede riassuntive dei dati di esercizio mensili relative agli anni 2021 e 2022;
- l'AQP, con nota prot. 37788 del 01/06/2023, ha trasmesso il disciplinare regolante i rapporti con il Consorzio ai sensi del RR n. 17/2013;

ATTESO CHE:

- L'agglomerato di Faggiano è costituito dal Comune di Faggiano e dalla Località San Crispieri;
- Il depuratore è stato oggetto di lavori di potenziamento (P1100) che hanno avuto l'obiettivo di migliorarne il processo depurativo per conseguire i limiti più stringenti di tab. 2 all. V alla parte del TUA;
- la configurazione impiantistica adeguata e potenziata è stata collaudata in data 16/11/2017, come da verbale di collaudo acquisito in atti al prot. 6247 del 15/05/2019;
- successivamente il depuratore è stato oggetto del progetto di adeguamento al DM 185/03 denominato P1493;
- quest'ultimo progetto, ultimato in data 20/09/2023 e con certificato di regolare esecuzione rilasciato il 01/04/2025, ha previsto la realizzazione di un sistema di disinfezione con acido peracetico, una vasca di accumulo delle acque depurate destinate all'uso irriguo, un by-pass della vasca di disinfezione e un sistema di monitoraggio automatico dei principali parametri di processo;
- la configurazione del depuratore, a meno degli interventi di adeguamento al DM 185/03 sopracitati, è rimasta immutata rispetto al quadro informativo valutato nel precedente rilascio dell'autorizzazione allo scarico da parte della Regione;

- l'impianto, nell'attuale consistenza, ha una potenzialità di circa 4.628 A.E. ed è in grado di trattare una portata media di 23 mc/h (portata di punta pari a 3 Qm, ovvero 69 mc/h);
- con i lavori di adeguamento del progetto P1493 l'impianto è stato reso idoneo a licenziare un refluo affinato, conforme ai limiti previsti dal DM 185/03, raggiungendo peraltro anche l'obiettivo del rispetto della tab. 4 all V alla parte III del TUA, previsto nella scheda impianto dell'aggiornamento del PTA 2015-2021;
- l'impianto ha un processo di tipo biologico a fanghi attivi con digestione aerobica dei fanghi e disidratazione meccanica degli stessi ed è costituito dalle seguenti sezioni;

Linea acque

- Grigliatura media e fine;
- Dissabbiatura;
- Equalizzazione delle portate;
- Sollevamento;
- Comparto biologico di pre-denitrificazione;
- Comparto biologico di ossidazione-nitrificazione;
- Sedimentazione secondaria;
- Filtrazione a dischi;
- Disinfezione;
- Filtrazione a sabbia;
- Debatterizzazione U.V.
- Accumulo acque filtrate;

Linea fanghi

- Stabilizzazione aerobica dei fanghi;
- Post ispezzitore;
- Disidratazione meccanica;
- Letti di essicramento di emergenza;
- il recapito finale degli effuenti depurati è il Canale Maestro, affluente del torrente d'Aiedda, che sfocia nel secondo seno del Mar Piccolo;
- il recapito finale ha le seguenti coordinate nel sistema di riferimento UTM WGS84 33N: 4477383.41 m N, 701781.82 m E (40°25'21.47"N; 17°22'42.67"E – WGS 84);
- l'aggiornamento del PTA 2015-2021 ha lasciato invariato il recapito finale, modificando i limiti allo scarico applicabili (tab. 4 all. V alla parte III del TUA) e implementato la previsione del riutilizzo delle acque affinate;
- dai dati di esercizio del depuratore in esame, forniti dal gestore e relativi all'anno 2023, si ricava che il volume annuo di reflui trattato sia stato pari a 176.000 mc/anno (480 mc/giorno ~ 20 mc/ora), con un carico organico di esercizio calcolato pari a 3.864 AE;
- dai dati del monitoraggio della qualità dello scarico effettuato da Arpa Puglia si rileva quanto segue:
 - nel 2023, su 12 controlli, non si sono registrati superamenti;
 - nel 2024, su 11 controlli, si sono registrati un superamento del parametro "Cloro Attivo libero" (RdP n. 1048 del 01/02/2024), un superamento di "Ptot" (RdP n. 6358 e verbale n. 231/ST del 02/05/2024), seppur la media annuale sia attualmente molto al disotto di 2 mg/l di tab. 2, e un superamento di "E.Coli" (RdP n. 11497 e verbale n. 374/ST del 04/07/2024);
 - nel primo semestre 2025, su 6 controlli, non si sono registrati superamenti.

VISTO CHE:

- con l'art. 22 della LR n. 18/2012, la Regione ha avocato a sé la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico relative ai depuratori del Servizio Idrico Integrato a servizio degli agglomerati di cui al Piano di Tutela delle Acque;

- a seguito del processo di riordino delle funzioni provinciali avviato con L 56/2014, la Regione Puglia ha altresì adottato le LL.RR. n. 31/2015 e ss. mm. ii., n. 37/2015 e ss. mm. ii. e n. 9/2016, con la conseguente riallocazione in capo alla Sezione di Vigilanza Ambientale regionale delle competenze in materia di vigilanza e controllo derivanti dalle funzioni non fondamentali delle Province, ivi inclusi gli scarichi dei depuratori comunali;
- la piena operatività della Sezione di Vigilanza Ambientale regionale è stata comunque conseguita soltanto con l'entrata in vigore del RR n. 21 del 2019, pubblicato sul BURP n. 126 del 04/11/2019;
- la Regione Puglia, con l'art. 7 della LR n. 32/2022, ha abrogato le lettere "h" e "i" del comma 1 dell'art. 28 della LR 30 novembre 2000, n. 17, determinando, in ragione dell'esistente normativa sopracitata e della LR n. 44/2018, anche la riallocazione delle funzioni sanzionatorie in capo alle sue Sezioni competenti;
- per le finalità connesse al presente atto, la **Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione** è identificabile come autorità preposta alla vigilanza e controllo degli scarichi dei depuratori comunali a servizio degli agglomerati urbani di cui al PTA; inoltre, unitamente alla **Sezione Contenzioso Amministrativo**, è soggetto competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative per superamento dei limiti allo scarico e mancato rispetto delle prescrizioni impartite con i relativi titoli autorizzativi;
- Arpa Puglia, ai sensi della DGR 1116/2006 e della L 132/2016, è il soggetto preposto all'esecuzione degli accertamenti analitici sugli effluenti dei depuratori comunali, con le frequenze e le modalità definite dall'all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 e dall'allegato 1 della precitata DGR 1116/2006;
- le Province, le Asl ed i Comuni, cui sono attribuite specifiche funzioni in materia ambientale, igienico sanitaria e di vigilanza e controllo del territorio, per le finalità del presente atto risultano ulteriori soggetti deputati al controllo;
- il Consorzio Unico di Bonifica Centro-Sud Puglia, ai sensi della LR n. 4 del 2012, del RR n. 17/2013, della LR 1/2017 e della DGR n. 1100 del 31/07/2023, è l'Autorità preposta alla manutenzione del corpo recettore dell'effluente del depuratore di Faggiano;

RILEVATO CHE sulla base del quadro istruttorio acquisito nell'ambito del procedimento *de quo* e degli elementi informativi sopra esposti, si ravvedono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per procedere all'adozione del presente provvedimento;

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal D.Lgs. 196/03 e ss. mm. ii., nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**Atto sottoposto a Valutazione di Impatto di Genere di cui alla D.G.R. del
26/09/2024 n. 1295**

Eredi Valutazione di impatto di genere: NEUTRO

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente

atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 124 del Dlgs. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 22 della LR 18/2012, l'AQP Spa, in qualità di Gestore del SII, a scaricare l'effluente del depuratore a servizio dell'agglomerato di Faggiano nel Canale Maestro tributario del Mar Piccolo Secondo Seno, nel punto identificato alle seguenti coordinate metriche nel sistema di riferimento UTM WGS84 33N: 4477383.41 m N, 701781.82 m E (40°25'21.47"N; 17°22'42.67"E – WGS 84);
2. **di stabilire che:**
 - a. il presente atto avrà validità di **4 (quattro) anni** decorrenti dalla data della sua notifica agli interessati; almeno 1 anno prima della sua scadenza, l'AQP Spa dovrà inoltrare, alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 8 dell'art. 124 del DLgs 152 del 3 Aprile 2006 e ss. mm. ii., allegando la documentazione necessaria alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite e quella attestante il corretto funzionamento dell'impianto. Lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto delle richiamate prescrizioni, fino all'adozione del nuovo provvedimento ed a condizione che la domanda di rinnovo dell'autorizzazione sia stata tempestivamente presentata;
 - b. l'effluente depurato dovrà rispettare i valori limite di emissione di cui alla Tab 4 dell'allegato 5 alla Parte III del Dlgs. n. 152/06 e ss. mm., con assenza delle sostanze indicate al punto 2.1 dello stesso allegato e con un limite massimo di **E. Coli pari a 2.500 UFC/100 ml**; ad ogni buon conto, poiché lo scarico interessa il bacino dell'area Sensibile "Mar Piccolo Secondo Seno", la sua qualità dovrà essere valutata anche rispetto ai criteri della tab. 2 all. V alla parte III del TUA, ovvero come media/annuale per i parametri "N.tot" e "P.tot", anche per le finalità connesse alle attività di reporting previste dalla Direttiva 91/271;
3. **di stabilire che** l'AQP osservi le seguenti prescrizioni:
 - a. entro 60 giorni dalla notifica del presente atto:
 - dovrà attestare la piena funzionalità degli auto-campionatori e dei misuratori di portata in ingresso ed in uscita dall'impianto;
 - dovrà provvedere, lì dove non ancora effettuato, alla collocazione dei cartelli riportanti i rischi igienici ed i divieti nelle fasce di rispetto di cui all'art. 9 del RR n. 13/2017, attestandone l'avvenuta installazione;
 - b. entro 180 giorni dalla notifica del presente atto dovrà redigere e trasmettere, alla Regione ed ARPA, il Piano di Monitoraggio con le modalità riportate all'allegato C6 – Gestione degli scarichi del RR n.13/2017;
 - c. nella concessione delle autorizzazioni allo scarico in fogna nera di reflui industriali e/o di processo, dovrà tenere in debita considerazione i valori limite allo scarico di cui al precedente punto **2b**, potendo individuare, in ragione della natura dei processi produttivi sottesi allo scarico, valori limite non meno restrittivi di quelli di tab. 3, o finanche di tab. 4 per tutti quei parametri che il presidio depurativo in esame non è in grado di trattare; resta comunque ferma la necessità di garantire l'assenza allo scarico del depuratore delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato V alla parte III del d.lgs. 152/2006;
 - d. ai sensi della DGR 1116/2006 e dell'allegato V alla parte III del TUA, in ragione della potenzialità massima del depuratore, dovrà effettuare un numero **minimo** di autocontrolli sull'effluente depurato almeno pari a **12, di cui minimo 4 con parametri e valori limite di tab. 4 (E. Coli max 2.500 ufc/100 ml)** ed i restanti **8** con i seguenti parametri e valori limite di **tab. 4: BOD₅, COD, SST, N.TOT, P.TOT**; lo stesso numero **minimo** di autocontrolli dovrà essere effettuato sulle acque in ingresso al depuratore;
 - e. in attesa della piena operatività del Piano di Monitoraggio di cui al punto C6 dell'allegato C al RR n. 13/2017, dovrà effettuare un monitoraggio delle acque del corpo idrico recettore, a monte ed a valle del punto di scarico, prevedendo una frequenza semestrale delle misure e considerando il seguente set minimo di parametri: **PH, temperatura, Azoto Totale (come N), Fosforo Totale**

(come P), Ossigeno disciolto %, COD, Batteri coliformi a 37°C, Streptococchi fecali, Escherichia coli, Test di tossicità; unitamente ai predetti controlli il gestore dovrà predisporre un apposito report fotografico dello stato dei luoghi; il gestore dovrà indicare le coordinate dei punti di monitoraggio a monte ed a valle dello scarico, comunicandole entro i termini di cui al punto 3a); il monitoraggio del corpo recettore potrà essere modificato e/o integrato secondo le indicazioni che Arpa Puglia eventualmente fornirà nell'ambito del processo di validazione del Piano di Monitoraggio ai sensi del RR n. 13/2017;

- f. con cadenza annuale dovrà trasmettere:
 - i dati del monitoraggio sull'affluente, effluente e sul corpo idrico recettore; qualora, però si rilevino superamenti dei valori limite negli autocontrolli sull'affluente, questi dovranno essere prontamente trasmessi, unitamente ad una relazione che ne descriva le possibili cause e indichi le misure gestionali intraprese per la risoluzione delle problematiche occorse;
 - l'attestazione di efficienza funzionale dell'impianto rilasciata sulla base dell'andamento complessivo del processo depurativo e dei risultati analitici dei suddetti autocontrolli;
 - l'attestazione di efficienza funzionale dell'emissario e del punto di scarico nel recapito finale, con indicazione degli interventi di manutenzione effettuati;
 - le schede riassuntive dei dati di esercizio mensili, nel format allegato al disciplinare di gestione ordinaria;
 - g. qualora ricorra all'attivazione dei disciplinari di emergenza, di gestione speciale o di gestione provvisoria, dovrà osservare gli obblighi di comunicazione ivi previsti, in conformità alle disposizioni del RR n. 13/2017; con particolare riguardo alla gestione speciale, il Gestore dovrà comunicare l'avvio delle operazioni di manutenzione programmata con un preavviso minimo di una settimana;
 - h. dovrà inoltre segnalare alle autorità competenti ogni possibile problematica che possa condizionare la qualità dello scarico; rientrano tra tali forme di segnalazione certamente le comunicazioni di arrivo, all'impianto di depurazione, di scarichi anomali sia di tipo quantitativo che qualitativo che dovranno essere portate a conoscenza delle predette autorità competenti, al fine di attivare le idonee forme di controllo del territorio e della rete fognaria;
 - a. dovrà altresì comunicare alla Sezione Risorse Idriche e alla Sezione di Vigilanza ambientale della Regione Puglia, ad Arpa Puglia, agli ulteriori soggetti deputati al controllo (Provincia di Taranto e Comune di Faggiano) ogni mutamento che, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, dovesse verificarsi nei valori di portata dei reflui al recapito finale, nel processo depurativo e sulle attrezzature;
4. **di stabilire che** AQP spa rispetti gli obblighi di registrazione e di conservazione dei documenti previsti dal Piano di Gestione e dagli annessi allegati, nonché dal disciplinare di gestione ordinaria;
 5. **di stabilire che** AQP rispetti le seguenti ed ulteriori prescrizioni relative alla gestione dell'impianto di depurazione:
 - a. dovranno essere attivate e rese pienamente funzionanti tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei reflui, così come tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei fanghi di supero prodotti presso l'impianto stesso, assicurando una idonea manutenzione degli stessi al fine di garantire un efficiente funzionamento, così come previsto nel Piano di manutenzione dell'impianto;
 - b. dovranno essere adottate le misure necessarie e gli accorgimenti tecnici che prevengano, lì dove tecnicamente possibile, l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento eventualmente causato dal malfunzionamento dell'impianto, la diffusione di cattivi odori ed aerosol, proliferazione di insetti e larve sia nell'area del depuratore che nell'area del recapito finale, come previsto nel Disciplinare della Gestione di Emergenza per ogni eventuale fuori servizio dell'impianto e nei piani di disinfezione dell'area del depuratore e del punto di scarico del recapito finale;

- c. i fanghi prodotti dal depuratore dovranno essere smaltiti o riutilizzati secondo le norme vigenti ed in particolare in conformità alle modalità previste nella Parte IV del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii, ovvero nel Dl.gs. n. 99/92 e dalla LR n. 29/95;
- d. dovrà utilizzare l'impianto per il solo trattamento dei reflui convogliati tramite fognatura dinamica, fatto salvo il ricorso alla facoltà offerta dal comma 3 (lettera c) dell'art. 110 del d.lgs. 152/2006, qualora siano positivamente verificati tutti i presupposti indicati nel medesimo articolo, siano adottate le conseguenti misure gestionali e non venga pregiudicato il rispetto dei valori limite allo scarico, nonché il riutilizzo delle acque affinate; nei limiti sopra imposti, il gestore dovrà trasmettere la comunicazione preventiva completa delle informazioni indicate al comma 5 dell'art. 110 del TUA;
- e. l'utilizzo dei 2 (due) letti di essicramento, realizzati con il progetto di potenziamento dell'impianto in oggetto, dovrà essere strettamente limitato, per affrontare situazioni di straordinaria emergenza gestionale, previa comunicazione dettagliatamente motivata e trasmessa a tutte le Autorità competenti, da parte di AQP Spa;
- f. dovranno essere garantire le condizioni di sicurezza *ex lege* previste contro i rischi igienico-sanitari connessi alla gestione del presidio depurativo e allo scarico del relativo effluente;
- g. lo scarico dell'impianto di depurazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme ambientali, senza produrre alterazioni significative dello stato qualitativo del recettore finale;

6. **di impegnare Arpa Puglia:**

- a. sulla base delle disposizioni di cui all'allegato V alla parte III del d.lgs. 152/2006, della DGR 1116/2006 e del RR n. 13/2017, ad eseguire **12** accertamenti analitici all'anno sull'effluente depurato, **di cui minimo 4 con parametri e valori limite di tab. 4 (E. Coli max 2.500 ufc/100 ml)** ed i restanti **8** con i parametri di tab.1 e valori limite di **tab. 4, nonché con i parametri e valori limite di tab. 2 all. V alla parte III del TUA**; infatti, poiché lo scarico interessa il bacino dell'area Sensibile "Mar Piccolo Secondo Seno", la sua conformità dovrà essere valutata anche rispetto ai criteri della tab. 2 all. V alla parte III del TUA, ovvero come media/annuale, anche per le finalità connesse alle attività di reporting previste dalla Direttiva 91/271;
- b. a trasmettere tempestivamente alla Scrivente Sezione gli esiti degli accertamenti analitici (comprensivi del verbale di campionamento) che abbiano evidenziato superamenti dei valori limite, al fine di consentire l'eventuale attivazione delle procedure di cui all'art. 130 del D.lgs. 152/2006;
- c. a trasmettere con le modalità e la cadenza trimestrale attualmente adottata il riepilogo degli accertamenti analitici condotti su base provinciale;

7. **di impegnare l'Autorità Idrica Pugliese a monitorare le attività connesse con la gestione del presidio depurativo di che trattasi, anche attraverso l'approvazione del programma di manutenzione, di cui al RR n. 13/2017, proposto da AQP, che dovrà sempre contemporare l'esigenza di effettuare interventi manutentivi sull'impianto con quella di tutela del corpo recettore, soprattutto per quelle manutenzioni che prevedano l'attivazione delle gestioni speciali o provvisorie; il predetto programma di manutenzione dovrà essere trasmesso alla scrivente Sezione, alla Sezione di Vigilanza Ambientale, all'Arpa Puglia e agli ulteriori soggetti deputati al controllo;**

8. **di impegnare il Comune di Faggiano, la Sezione Vigilanza Ambientale della Regione e la Provincia di Taranto, ciascuno per quanto di propria competenza, a supportare l'AQP nei controlli sulle reti fognarie, soprattutto a seguito delle segnalazioni di arrivo di scarichi anomali all'impianto di depurazione;**

9. **di impegnare il Comune di Faggiano:**

- a. ad assicurare il controllo del proprio territorio con riguardo alle disposizioni e ai divieti contenuti nel R.R. n. 26 del 09/12/2013, nel regolamento di igiene e sanità pubblica dei Comuni (L.R. n.36 del 20/07/94, DGR n.3819 del 06/10/84) e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, in merito al divieto di immettere nella rete di fogna nera le acque meteoriche di dilavamento;
- b. ad emettere apposita ordinanza sindacale ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del RR n. 13/2017 (BURP n. 60 suppl. del 25/05/2017) relativamente ai divieti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per la parte di territorio di propria competenza;

10. **di stabilire che** intorno al punto di scarico valgono i divieti di cui all'art. 9 del RR n. 13/2017;
11. **di impegnare** la Provincia di Taranto a verificare l'esistenza di concessioni all'emungimento di acque sotterranee ancora attive, ricadenti nelle fasce di rispetto dal punto di scarico di cui all'art. 9 comma 1 del RR n. 13/2017, e, qualora esistenti, a revocarle tempestivamente per effetto dei divieti di cui al citato articolo;
12. **di impegnare il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia** a garantire appropriati interventi di manutenzione del tratto di canale a valle del punto di scarico;
13. **di impegnare** la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione a disporre controlli periodici presso l'impianto al fine di verificare il rispetto da parte del gestore delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e la corretta gestione dell'impianto, come risultante anche dalla verifica dei registri, delle schede tecniche e del giornale di impianto sopra indicati; gli esiti di tali verifiche dovranno essere trasmessi alla Sezione Risorse Idriche per gli adempimenti di propria competenza;
14. **di impegnare la Sezione di Vigilanza Ambientale unitamente alla Sezione Contenzioso Amministrativo** della Regione a notiziare la scrivente Sezione, anche con report annuali, delle attività di controllo effettuate sull'impianto e delle procedure sanzionatorie attivate a seguito di superamento dei valori limite allo scarico e/o mancato rispetto delle prescrizioni impartite nei titoli autorizzativi ex art. 124 del TUA;
15. **di stabilire** che il mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà, anche su segnalazione di Arpa Puglia e della Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione, nonché degli ulteriori soggetti deputati al controllo, l'adozione dei provvedimenti di diffida, revoca o sospensione di cui all'art. 130 del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm., fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato decreto, da parte dei soggetti competenti;
16. **di dare atto** che la presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione allo scarico viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi;
17. **di precisare** che il presente provvedimento non esonerà il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
18. **di dare altresì atto che** la Regione Puglia si riserva di modificare ed integrare il presente provvedimento in ragione delle criticità che potrebbero verificarsi nel corso di esercizio dello scarico e delle segnalazioni che potrebbero pervenire dagli organi preposti al controllo e dagli altri enti interessati;
19. **di disporre** la notifica a mezzo pec del presente provvedimento all'AQPS.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, alla Sezione Regionale Contenzioso Amministrativo, all'ARPA Puglia, al Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, alla Provincia di Taranto e al Comune di Faggiano;
20. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il presente provvedimento, costituito da 13 facciate, sarà:

- a. conservato e custodito nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- b. inviato telematicamente e in formato digitale al Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture e all'Assessore alle Risorse Idriche;
- c. inviato in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale e sempre per il tramite della piattaforma informatica regionale;
- d. inviato in formato digitale all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, alla Sezione Regionale Contenzioso Amministrativo, all'ARPA Puglia, al Consorzio di

- Bonifica Centro Sud Puglia, alla Provincia di Taranto e al Comune di Faggiano;
- e. pubblicato all'albo pretorio della Regione Puglia per il tempo prescritto dalla normativa vigente;
 - f. pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 075/DIR/2025/00206 dei sottoscrittori della proposta:

Istruttore Proposta
Maria Anna Nico

EQ Controllo delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato
Emiliano Pierelli

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche
Andrea Zotti